



ZED PROGETTI
SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Sede:
Piazza Fontesecco N.3
67100 L'Aquila (AQ)
Tel. / Fax +39 086262641
e-mail studio@zedprogetti.it
sito web: www.zedprogetti.it
P.IVA 01819420660

Sede operativa 1:
Via Caduti N.43
20020 Arese (MI)
Sede operativa 2:
Via G. D'Annunzio N.2
16121 Genova (GE)
Tel. +39 0109530088



IMPIANTISTICA

PROCEDURE AUTORIZZATIVE EDILIZIE ED URBANISTICHE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI – Rif. Legge 27/04/2022 n. 34, Legge 24/02/2023 n. 13

L'Aquila (AQ), 30/06/2023

Ing. Fabio Di Matteo

<p>Installazione di impianti solari fotovoltaici su edifici (o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici), anche in zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444</p>	<p>È considerata intervento di manutenzione ordinaria</p>	<p>Non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</p>	<p>Fanno eccezione gli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 42 del 2004</p> <p>Articolo 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico</p> <p>1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:</p> <p>b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;</p> <p>c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici</p>	<p>In presenza di vincoli è necessaria autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace.</p> <p>Il termine suddetto può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione</p>
<p>Costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonchè in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore</p>	<p>Procedura abilitativa semplificata</p>	<p>In aree a destinazione industriale, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, è consentita l'installazione di impianti solari fotovoltaici che coprano una superficie non superiore al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza. Gli impianti possono essere installati su strutture di sostegno appositamente realizzate</p>		

sfruttamento			
Impianti fotovoltaici di potenza fino a 10 MW , da realizzare nelle aree classificate idonee (si veda (1))	Procedura abilitativa semplificata	Aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (si veda (1))	
Impianti agro-voltaici (di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale	Procedura abilitativa semplificata		
Impianti fotovoltaici con potenza complessiva <= 20 MW non necessitano di valutazione di impatto ambientale , purchè il proponente alleggi alla Dichiarazione una apposita Autodichiarazione	Dichiarazione , che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Necessari altresì: relazione a firma di un progettista abilitato con opportuni elaborati progettuali, elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete	Autodichiarazione , dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (CRITERI PER L'INVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE)	
Impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza sia < 1 MW , situati in aree idonee (si veda (1)), non sottoposte alle norme di tutela , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio	Dichiarazione di inizio lavori asseverata		
Impianti fotovoltaici di potenza <= 10 MW , collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione	Procedura abilitativa semplificata	Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Ad eccezione degli impianti installati in bacini d'acqua che si trovano all'interno delle aree previste all'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o di siti della rete Natura 2000
Impianti fotovoltaici di nuova costruzione nonchè, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti	Per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la Dichiarazione di inizio lavori asseverata	Per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la Procedura abilitativa semplificata	Per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di Autorizzazione unica
Impianti fotovoltaici su terra nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale , nonchè in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento	È considerato intervento di manutenzione ordinaria	Non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati	Fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste Se l'intervento ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico , il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza. La Soprintendenza competente , accertata la carenza dei requisiti di compatibilità, adotta, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione

<p>Progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW, ricadenti nelle aree idonee (si veda (1)), contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</p>	<p>Fino al 30 giugno 2024</p>	<p>Esentati dalle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</p>
<p>Progetti di impianti per lo stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, ricadenti nelle aree idonee (si veda (1)), contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</p>	<p>Fino al 30 giugno 2024</p>	<p>Esentati dalle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</p>
<p>Progetti di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, sino a 50 MW, che ricadano nelle aree idonee (si veda (1)), contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</p>	<p>Fino al 30 giugno 2024</p>	<p>Esentati dalle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</p>
<p>Impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole</p>	<p>Sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili</p>	<p>Se: posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti.</p> <p>Se: sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriale salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le seguenti condizioni: a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili; b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE). L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo</p>

(1) Aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199